

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA

ROMAGNA - BOLOGNA - SEZ. II

\*\*\*\*\*

Udienza 31 maggio 2007

\*\*\*\*\*

Ricorso n. 239/96

**MEMORIA**

**per**

- Comitato Bolognese “Scuola e Costituzione”
- Chiesa Evangelica Metodista di Bologna
- Chiesa Cristiana Avventista del 7° giorno di Bologna
- Comunità Ebraica di Bologna

**contro**

- Regione Emilia Romagna

\* \* \*

1.- Con ricorso in data 26 gennaio 1996, il Comitato Bolognese “Scuola e Costituzione” (e gli altri tre litisconsorti) impugnavano la deliberazione del Consiglio regionale dell’Emilia Romagna n. 97 del 28 settembre 1995, recante “*L.R. 24 aprile 1995 n. 52 – Approvazione dei criteri per l’assegnazione dei contributi ai Comuni per l’anno 1995 per l’attivazione di convenzioni per la qualificazione e il sostegno delle scuole dell’infanzia private senza fini di lucro o gestite da I.P.A.B.*” e degli atti connessi e presupposti, in particolare della circolare dell’Assessore Regionale agli

affari sociali e familiari, associazionismo, qualità urbana, prot. n. 20783 del 17 agosto 1995.

**1.1.-** A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducevano cinque motivi di censura: **1)** *“Violazione di legge, in riferimento agli artt. 2, comma 1, lett. b), quinto alinea; 10, comma 1, lett. E bis); 10, penultimo comma, l.r. Emilia Romagna 25 gennaio 1983 n. 6, nel testo modificato dalla l.r. Emilia Romagna 24 aprile 1995 n. 52”*; **2)** *“Violazione di legge, in riferimento agli artt. 3, 33, commi 1 e 3 e 128 della Costituzione e agli artt. 2, comma 1, lettera B), quinto alinea e 10, penultimo comma, della l.r. Emilia Romagna 25 gennaio 1983 n. 6, nel testo modificato dalla l.r. Emilia Romagna 24 aprile 1995 n. 52”*; **3)** *“Illegittimità derivata per illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 128 della Costituzione”*; **4)** *“Illegittimità derivata per illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 33 e 117, comma 1 della Costituzione”*; **5)** *“Illegittimità derivata per illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 33, commi 1 e 3 della Costituzione”*.

**1.2.-** Con sentenza parziale n. 191 del 1 aprile 1997 codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale ha: **i)** accolto in parte il ricorso con riferimento al primo motivo di censura; **ii)** dichiarato inammissibile il ricorso stesso con riferimento al secondo e terzo motivo e **iii)** con riferimento al quarto e quinto motivo (con ordinanza del 17 ottobre 1996), ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale della l.r. Emilia Romagna n. 52 del 28 settembre 1995 in relazione agli artt. 33, commi 2 e 3 e 117, comma 1 della Costituzione.

**1.3.-** La Corte costituzionale, con ordinanza n. 67 in data 17 marzo 1998, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della riferita questione di legittimità

costituzionale, sotto il profilo della carenza di motivazione in punto di rilevanza della questione stessa.

**1.4.-** Codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale – con ordinanza n. 1 del 21 aprile 2000 – rimetteva nuovamente (sempre con riferimento al quarto e quinto motivo di ricorso) alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale della l.r. Emilia Romagna n. 52 del 28 settembre 1995 in relazione agli artt. 33, commi 2 e 3 e 117, comma 1 della Costituzione.

**1.5.-** La Corte costituzionale, con ordinanza n. 346 del 5 novembre 2001, dichiarava nuovamente la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale rimessa al suo esame.

**1.6.-** Avverso la pronuncia di accoglimento parziale, descritta sopra al punto 1.2., proponeva appello la Regione Emilia-Romagna. L'appello veniva accolto con dec. Cons. Stato, Sez. IV, 14 febbraio 2002, n. 880.

**2.-** Così, rapidamente, descritti i fatti della presente controversia, nel merito occorre osservare, in via del tutto preliminare, che la soluzione della presente controversia continua a richiedere una pronuncia di merito della Corte costituzionale sulla legittimità della l. reg. Emilia-Romagna 24 aprile 1995, n. 52. Il ricorso, infatti, può essere accolto solo a condizione che di quella legge si dichiari l'illegittimità costituzionale.

E' ben vero che per ben due volte la Corte costituzionale ha negato, con pronunce di manifesta inammissibilità, l'accesso al merito della questione. Non è meno vero, però, che, trattandosi di pronunce meramente processuali, la questione stessa può

essere nuovamente sollevata da codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale.

**2.1.-** L'ord. Corte cost. n. 346 del 2001, che ha dichiarato manifestamente inammissibile per la seconda volta la riferita questione, ha ritenuto che:

a) la questione fosse inammissibile *“anche a prescindere dal totale difetto di motivazione dell’ordinanza di rimessione (emessa in data 20 dicembre 1999) relativamente all’incidenza sul giudizio pendente della legge della Regione Emilia-Romagna 25 maggio 1999, n. 10 (Diritto allo studio e all’apprendimento per tutta la vita e qualificazione del sistema formativo integrato), il cui art. 16, terzo comma, ha espressamente abrogato la legge regionale n. 52 del 1995, e relativamente al significato da attribuire all’art. 17, che in via transitoria assoggetta ancora alla legge del 1995 i soli «procedimenti di erogazione dei benefici di natura finanziaria in corso»”*;

b) l’ordinanza di rimessione non avrebbe adeguatamente motivato in ordine all’esaurimento del potere decisorio del remittente, in quanto essa *“nulla di decisivo aggiunge alla motivazione del precedente provvedimento di rimessione, circa il quale questa Corte, con l’ordinanza n. 67 del 1998, ha già rilevato che il Tribunale amministrativo regionale - proprio in ragione dell’accoglimento del primo motivo del ricorso - aveva applicato la legge regionale in esame, utilizzandola come parametro per valutare (e in concreto escludere) la legittimità della delibera impugnata”*;

c) *“le restanti considerazioni svolte dal remittente si risolvono in meri rilievi critici alla precedente ordinanza di questa Corte”*.

**2.1.-** Queste argomentazioni sollecitano, a codesto Ecc.mo Collegio, una nuova e diversa motivazione della rilevanza della questione già a suo tempo sollevata (come già osservato dopo la prima ordinanza della Corte costituzionale, è pacifico che fra le *rationes* di inammissibilità “sanabili” da parte del giudice *a quo* sia ricompreso il difetto di motivazione dell’ordinanza di rimessione in punto di rilevanza).

Nella specie, la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione sollevata con l’ord. n. 574/1997 proprio in ragione del difetto di motivazione della rilevanza, atteso che le appariva esaurito il potere del remittente e non motivata, da parte di questi, la sua permanenza.

Fermo, dunque, che la questione può essere nuovamente sollevata, si deve adesso osservare quanto segue:

a) la Corte costituzionale ha dubitato della sussistenza del potere decisorio del remittente dopo che la sent. n. 191 del 1997 aveva fatto uso della legge regionale della cui costituzionalità poi aveva dubitato;

b) la questione assume tutt’altro contorno adesso, dopo che - come detto - la sent. n. 191 del 1997 è stata riformata dal Consiglio di Stato;

c) a questo punto, il potere decisorio di codesto Ecc.mo Collegio si riespande nella sua pienezza, poiché l’annullamento della pronuncia di accoglimento parziale lascia sul terreno solo gli ultimi due motivi di ricorso, relativi all’illegittimità costituzionale della l. reg. n. 52 del 1995, illegittimità che, a questo punto, può essere eccepita senza alcuna contraddizione.

Che sia così lo si evince pianamente proprio dalla decisione del Consiglio di Stato che ha accolto l’appello nei confronti della sent. n. 191 del 1997. Vi si legge, infatti,

che i ricorrenti non avevano interesse a proporre la censura di violazione della l. reg. n. 52 del 1995, in quanto il loro “*interesse principale [era] quello di paralizzare ab imis la possibilità di finanziamento alle scuole private*”. Proprio le censure di legittimità costituzionale, pertanto, residuano quale fulcro del presente giudizio, e del resto lo stesso Consiglio di Stato è stato esplicito nell’affermare che “*rimane impregiudicato l’ulteriore corso del giudizio di primo grado avuto riguardo al quarto e quinto motivo del ricorso originario*”.

Non si potrebbe replicare che la declaratoria di incostituzionalità non potrebbe travolgere il giudicato ormai formatosi a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato. Si deve considerare, infatti, che il giudicato si è formato solo sul punto dell’interesse a proporre il primo motivo di ricorso, e proprio l’accoglimento di quel motivo era stato alla base della declaratoria di inammissibilità da parte della Corte costituzionale.

La rilevanza della proposta questione di legittimità costituzionale, pertanto, riassume, ora, tutta la pienezza dei suoi contorni.

**2.2.-** Per mero tuziorismo va considerato l’incidentale riferimento della Corte costituzionale, nell’ord. n. 346 del 2001 alla sopravvenuta abrogazione della l. reg. n. 52 del 1995. A tal proposito, basta osservare che l’abrogazione non ha minimamente inciso sui finanziamenti in corso di erogazione, sicché - atteso che in base alla legge abrogata dei finanziamenti sono stati erogati - la legge censurata ha trovato applicazione e ben può essere assunta ad oggetto di un nuovo giudizio costituzionale.

**P.Q.M.**

Si insiste per l'accoglimento del ricorso, e, pregiudizialmente, perché sia nuovamente sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale della l. reg. Emilia-Romagna 24 aprile 1995 n. 52, eventualmente con esclusione

Roma - Firenze - Bologna, 17 maggio 2007

Prof. Avv. Massimo Luciani

Avv. Corrado Mauceri

Prof. Avv. Federico Sorrentino

Avv. 